



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 831

**OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE C/ MORABITO GIOVANNI E LAMBERTI RENATO
AVVERSO LA SENTENZA N 351/2006 DI II GRADO - PROVVEDIMENTI**
(Pro. N. 2007/838)

L'anno duemilasette addì quindici del mese di Giugno, alle ore 13:25 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDI ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIÉLLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

P
P
P
A
P
A
P
P
A
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:

Unanimità espressa in forma palese. Favorevoli n. 9 Intestati a: Avv. Mandara Gianluca

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.

La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:

Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso:

- che con deliberazione n.128/2002 e n.279/2002 la G.C. incaricò l'Avv.Egle Sciancalepore, di resistere all'atto di citazione in appello, notificato in data 22.01.2002, proposto da Morabito Giovanni, Lamberti Renato, Mele Michele, Ranzo Alessandro contro quest'Ente con la chiamata in causa della Società Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., avverso la sentenza n.2989/2000 del Tribunale di Salerno, intervenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.693/95;

- che il detto giudizio si è definito con sentenza n.351/2006 della Corte di Appello di Salerno, pubblicata il 14.4.2006, che ha rigettato l'appello principale, e accogliendo per quanto di ragione gli appelli incidentali, tra l' altro ha condannato gli appellanti principali Morabito Giovanni, Lamberti Renato, Mele Michele, Ranzo Alessandro alla solidale rifusione in favore di quest'Ente delle spese di giudizio di primo grado che liquida in euro 2.200 oltre accessori e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di secondo grado;

- che il legale di quest'Ente, Avv. Egle Sciancalepore, con nota dell'11.6.2007 prot.n.97448, ha fatto tenere originale del ricorso per Cassazione, notificato alla stessa in data 29.05.2007, proposto da Morabito Giovanni e Renato Lamberti, per mezzo dell'Avv. Arturo De Felice, avverso la suddetta sentenza n. 351/2006 di secondo grado;

- letta la relazione del settore Avvocatura, agli atti;

- ritenuto, in propria autonomia ed alla luce della precedente favorevole decisione di II grado, di dover resistere all'ulteriore atto proposto innanzi alla Suprema Corte di legittimità per la cassazione della decisione n. 351/2006 della Corte di Appello di Salerno;

visto che il direttore del settore Avvocatura sulla presente proposta ha espresso parere favorevole in ordine alla sola legittimità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1) - Stabilire – come stabilisce – di resistere al ricorso per Cassazione, proposto da Morabito Giovanni e Renato Lamberti, per mezzo dell'Avv. Arturo De Felice, avverso la suddetta sentenza n. 351/2006 di secondo grado, notificato il 29.05.2007 al difensore di quest'Ente, Avv. Elge Sciancalepore, autorizzando il Sindaco a costituirsi in nome e per conto dell'Ente.

2) Per l'effetto, autorizzare il Sindaco a nominare difensore delle ragioni del Comune il professionista da lui individuato, il cui nominativo risulta dal frontespizio della presente proposta, concedendo allo stesso ogni facoltà di legge ivi compresa quella di proporre eventuale ricorso incidentale avverso la stessa sentenza.


3) Stabilire, altresì, che in favore del suddetto sarà corrisposto un acconto sulle future competenze, quantificato in € 1.224,00 di cui € 1.000,00 per competenze, € 20,00 per cnpa ed € 204,00 per iva, previa la r.a. come per legge, a mezzo di determinazione del Dirigente del settore Avvocatura e che la liquidazione delle competenze maturate verrà corrisposta nei valori minimi tabellari del D.M. n.127/004.

4) In caso di nomina del dipendente Settore Avvocatura, il precedente punto 3) si intenderà annullato.

5) Si impegna la cifra di 1.224,00 a lordo di oneri fiscali e previdenziali sul capitolo 13000 art.43, T.01, S.01, F.02, I.03 dell'esercizio finanziario 2007.

Ripartizione Av. 2002/1012
Visto per la regolarità tecnica secondo
il parere espresso nella parte narrativa
della presente proposta.

IL CAPO RIPARTIZIONE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale

